



IL DANNO INGIUSTO

STRUTTURA ILLECITO CIVILE EXTRACONTRATTUALE

Fatto (doloso o colposo)

Nesso di causalità (materiale)

Danno-evento (o danno ingiusto)

Nesso di causalità (giuridica)

Danno-conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale)

- ▶ Dalla struttura dell'illecito si ricavano alcune considerazioni preliminari:
 - 1) Il danno ingiusto è il terzo elemento costitutivo dell'illecito civile;
 - 2) L'ingiustizia funge da criterio normativo di selezione degli interessi dalla cui violazione conseguono pregiudizi risarcibili. In ciò si distingue la responsabilità extracontrattuale da quella contrattuale. In quest'ultima il presupposto del risarcimento è l'inadempimento dell'obbligazione primaria e il risarcimento del danno si correla al contenuto dell'obbligo violato.

PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA

Codice francese:
art. 1240

Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno cagionato

Codice tedesco

Par. 823 comma 1: Chi lede illecitamente con dolo o colpa vita, integrità fisica, salute, libertà, proprietà o altro diritto della vittima è tenuto al risarcimento del danno.

Par. 823 comma 2: "Il medesimo obbligo sorge in capo a chi viola una legge che mira alla tutela di un terzo

Par. 826 "Chiunque dolosamente cagioni ad altri un danno, agendo in modo contrario ai buoni costumi, è obbligato a risarcire il danno»

Codice italiano
1865: art. 1151

Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno

CODICE CIVILE ITALIANO 1942

Art. 2043: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

NOZIONE DI INGIUSTIZIA: le posizioni della dottrina

- ▶ **De Cupis:** «La responsabilità extracontrattuale si fonda esclusivamente sulla colpa e protegge soltanto i diritti soggettivi assoluti»
- ▶ **Schlesinger:** «Danno ingiusto significa danno non giustificato, danno arrecato senza che il fatto sia autorizzato da una norma, senza che il comportamento pregiudizievole sia posto in essere nell'esercizio di una facoltà concretamente attribuita dall'ordinamento»
- ▶ **Rodotà:** «L'ingiustizia si palesa come diretta manifestazione del principio di solidarietà nell'ambito della responsabilità civile»
- ▶ **Alpa:** «Occorre ordinare gli interessi in gioco secondo una graduatoria di valori che può rinvenirsi esclusivamente nella Carta Costituzionale»
- ▶ **Trimarchi:** «L'ingiustizia del danno è frutto della valutazione comparativa dell'interesse del danneggiante e di quello del danneggiato. Tale valutazione va condotta alla luce di criteri eterogenei (utilità sociale diretta o indiretta dell'azione; maggiore o minore interesse alla stabilità della situazione lesa; inefficienza della repressione giudiziaria)»
- ▶ **Galgano:** «Il danno è ingiusto quando lede un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico»
- ▶ **Castronovo:** «Danno ingiusto è la lesione di una situazione altrui giuridicamente rilevante»
(**concezione normativa attenuata**)

(...segue) BIANCA

IL DANNO È INGIUSTO QUANDO LEDE UN INTERESSE - GIURIDICAMENTE TUTELATO - NELLA VITA DI RELAZIONE

A) INTERESSE: Quali siano gli interessi rilevanti non può essere stabilito a priori ma va valutato alla luce del principio di effettività;

Nella **realtà dell'ordinamento** risultano tutelati:

- 1) I diritti assoluti: in questi casi la tutela extracontrattuale è assorbita nella tutela erga omnes «intrinseca» di questi diritti
- 2) La sfera professionale, familiare e giuridica della persona
- 3) Interessi oggetto di specifiche previsioni normative (es. ambiente)
- 4) Interessi cui la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (es. «danno biologico»): **LA «COSCIENZA SOCIALE» LEGITTIMA LA TUTELA DI QUELL'INTERESSE**

B) (INTERESSE) GIURIDICAMENTE TUTELATO: (l'interesse è) individuato e protetto da una regola di diritto effettivo;

C) NELLA VITA DI RELAZIONE: erga omnes, cioè a prescindere da una specifica pretesa creditoria:

L'art. 2043 nella parte in cui *obbliga al risarcimento chi cagiona un danno ingiusto*, riconosce a monte l'esistenza di un **dovere assoluto generico e generale di non ledere gli altri (neminem laedere)**.

(...segue)

IL PENSIERO DI BIANCA SULL'INGIUSTIZIA DEL DANNO SI SNODA NEI SEGUENTI PUNTI:

A) CONTENUTO INGIUSTIZIA DETERMINATO NON A *PRIORI* MA A *POSTERIORI* SECONDO IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'

COROLLARI

- 1) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' COME FONDAMENTO DELLE NORME GIURIDICHE: il principio di effettività da contenuto alle norme positive (in questo caso al dovere del *neminem laedere*)
- 2) ATIPICITA' DELL'ILLECITO COME VALVOLA DI SFOGO DEL SISTEMA PER ACCORDARE TUTELA A NUOVI INTERESSI

B) RICONOSCIMENTO DI UN DOVERE ASSOLUTO (GENERALE) DI CARATTERE NEGATIVO (NEMINEM LAEDERE) DAL CONTENUTO A *PRIORI* INDETERMINATO (GENERICO) CHE RENDE ANTIGIURIDICO GIA' IL FATTO DANNOSO COMMesso IN VIOLAZIONE DI ESSO

COROLLARI

- 1) AZIONE INIBITORIA COME RIMEDIO GENERALE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE
- 2) UNIFICAZIONE DEI REGIMI DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE (VEDI CASS CIV 28991/2019)

C) IL DOVERE DI NON LEDERE IL DIRITTO DI CREDITO E' PARTE DELL'OBBLIGO SPECIFICO DI DILIGENZA GRAVANTE SUL DEBITORE

COROLLARI

- 1) RESPONSABILITA' CONTRATTUALE FONDATA SULLA COLPA (DIFETTO DI DILIGENZA)
- 2) AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO DELLA PRETESA CREDITORIA

(...segue) Le posizioni della giurisprudenza

L'evoluzione giurisprudenziale sull'ingiustizia del danno è scandita da due importanti pronunce:

A) Cass. Civ. 174/1971

A) Cass. Civ. 500/1999

(...segue) Cass. Civ 174/1971

«L'ingiustizia, che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius: **non iure**, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento (per es., art. 2044, 2045 cod. civ.); **contra ius**, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo. La quale interpretazione, mentre lascia fuori dalla sfera di protezione dell'art. 2043 quegli interessi che non siano assunti al rango di diritti soggettivi, pone in luce, d'altra parte, l'arbitrarietà di ogni discriminazione fra una categoria e l'altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana»

(...segue) Cass. Civ 500/1999

«Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante

Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità.

Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un "danno ingiusto", ed a tanto provvederà istituendo un **giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.**

Comparazione e valutazione che non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l'ordinamento assicura tutela all'interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili (diversi dalla tutela risarcitoria), manifestando così una esigenza di protezione (nel qual caso la composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del «giusto» equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento)»

(...segue) Considerazioni finali sul concetto di ingiustizia

- ▶ Clausola generale vs Tipicità relativa
- ▶ Norma primaria vs Norma secondaria
- ▶ Tutela dei soli diritti vs Tutela degli interessi

A) NELLA PRIMA FASE dell'evoluzione interpretativa del concetto:

Norma secondaria di tutela dei soli diritti soggettivi assoluti (tipicità relativa «ristretta»)

B) NELLA SECONDA FASE dell'evoluzione interpretativa del concetto:

Clausola generale di responsabilità fonte di un divieto assoluto di neminem laedere (e perciò norma anche primaria) per chi viola altrui interessi purché siano giuridicamente tutelati. La risarcibilità del c.d. «danno meramente patrimoniale» è la conferma di questa impostazione

CRITICA di CASTRONOVO: La ricerca di parametri normativi ALTRI E DIVERSI dall'art. 2043 c.c. rende errato parlare di norma primaria e di clausola generale di responsabilità. L'ingiustizia segue sempre alla lesione di preesistenti situazioni giuridicamente rilevanti e non è mai il frutto di un giudizio di meritevolezza in concreto rimesso alla esclusiva discrezionalità dell'interprete.

I SINGOLI INTERESSI TUTELATI NELLA VITA DI RELAZIONE

- A) I DIRITTI FONDAMENTALI
- B) LA LIBERTA' NEGOZIALE
- C) L'AMBIENTE
- D) LA PROPRIETA'
- E) LA TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO
- F) I DIRITTI POTESTATIVI
- G) LA FAMIGLIA
- H) L'IMPRESA
- I) IL POSSESSO
- J) L'INTERESSE LEGITTIMO
- K) L'INFORMAZIONE
- L) INTEGRITA' DEL PATRIMONIO VS DANNO MERAMENTE PATRIMONIALE
- M) GLI INTERESSI PENALMENTE TUTELATI

A) I DIRITTI FONDAMENTALI

- ▶ Nozione di diritto fondamentale
- ▶ Classificazione dei diritti fondamentali
- ▶ Problematiche relative alla tutela extracontrattuale dei diritti fondamentali:
 - 1) Riconoscimento diritti fondamentali quali diritti soggettivi
 - 2) Spettanza dei diritti fondamentali a: **NASCITURI** (Cass. Civ. 5881/2000; Cass. Civ. 9700/2011; Cass Civ SS.UU. 25767/2015); **STRANIERI** (art. 16 Preleggi); **ENTI GIURIDICI** (Cass. Civ. 12929/2007; Cass. Civ SS.UU. 19663/2014; Cass. Civ. 10934/2019; Corte Cost. 355/2010; Corte Conti S.R. 8/2015)
 - 3) Risarcibilità del danno non patrimoniale: 2059 e Cass. civ. SS.UU. 26972/2008. Rinvio
 - 4) Bilanciamento tra diritti. In particolare:
 - a) Rapporto tra diritto di critica (politica) e diritto all'onore
 - b) Rapporto tra diritto all'oblio e diritto all'informazione

(...segue) Rapporto tra diritto di critica (politica) e diritto all'onore: Cass. civ. 22178/2019

- ▶ Il diritto di cronaca incontra limiti invalicabili, costituiti dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l'opinione pubblica (**principio della pertinenza**); dalla correttezza con cui vengono esposti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni dell'altrui onorabilità (**principio della continenza**) e, soprattutto, dalla rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati (**principio della verità**)
- ▶ Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si attesta sul fronte della veridicità, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni
- ▶ L'esercizio del diritto di critica politica consente il ricorso anche ad espressioni forti, e persino suggestive, al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e di richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario senza però trasmodare nell'attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all'integrità morale.

(...segue) Rapporto tra diritto all'oblio e diritto all'informazione: Cass. Civ. SS.UU. 19681/2019

In tema di rapporti tra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, la menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagoniste è lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestiti, mentre in caso contrario **prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.**

B) LA LIBERTA' NEGOZIALE

- ▶ Libertà negoziale DALLO stato: art. 1322 cc; limiti giustificati da esigenze di interesse collettivo
- ▶ Libertà negoziale NELLO stato istituti della responsabilità precontrattuale e dell'annullamento del contratto
- ▶ Precisamente, la libertà negoziale è tutelata nella vita di relazione:
 - 1) contro le ingerenze nelle trattative (fattispecie di responsabilità precontrattuale)
 - 2) contro le ingerenze di terzi fuori da trattative (RINVIO)
- ▶ Nell'ambito delle trattative:
 - 1) Natura giuridica: la libertà negoziale è davvero un diritto rilevante erga omnes? (**Cass. Civ. 14188/2016**)
 - 2) Condotte integranti la responsabilità precontrattuale
 - a) Inosservanza dei doveri di informazione
 - b) Ingiustificata interruzione delle trattative
 - c) Violenza e dolo
 - 3) Danno risarcibile. Rapporti tra tutela aquiliana e altri rimedi a tutela del contratto (teoria dei «vizi incompleti», vedi **Cass. Civ. 21255/2013**).

(...segue) Ultima frontiera: illecito antitrust

- ▶ Art 101 ss TFUE
- ▶ Legge 287/1990: doppia tutela (pubblicistica e privatistica)
- ▶ Tutela privatistica:

1) Prima fase:

- a) Art. 33 L. 287/1990 (abrogato parzialmente dalla Legge 3/2017): nullità (contratto a «monte») e risarcimento del danno
- b) Cass civ. SS.UU. 2207/2005: «La legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere»
- c) Cass. Civ. 11564/2015: oneri probatori

2) Seconda fase:

- a) Legge 3/2017 (attuazione della Direttiva 2014/104/UE): disciplina in modo organico l'illecito antitrust
- b) Cass. civ. SS.UU. 5381/2020

C) L'AMBIENTE

▶ **La tutela civile dell'ambiente incontra due difficoltà:**

- 1) Insistenza di un diritto individuale all'ambiente
- 2) Inidoneità degli strumenti privatistici contro il danno ambientale

▶ **La tutela civile dell'ambiente conosce tre periodi:**

- 1) **Prima fase:** dall'inizio degli anni '70 alla legge 8 luglio 1986 n. 349
- 2) **Seconda fase:** dalla legge 8 luglio 1986 n. 349 al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- 3) **Terza fase:** dal d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 ad oggi (modifiche rilevanti: d.l. 15 settembre 2009 n. 135 conv. dalla legge 20 novembre 2009 n. 166; legge 6 agosto 2013 n. 97 c.d. «legge europea 2013»)

(...segue) Prima fase tutela ambiente

Cass. Civ. SS.UU. 5172/1979: «Il collegamento dell'art. 32 con l'art. 2 cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come vero e proprio diritto all'ambiente salubre che neppure la pubblica amministrazione può sacrificare o comprimere, anche se agisca a tutela specifica della salute pubblica»

(...segue) Seconda fase tutela ambiente

- ▶ Art. 18 legge 349/1986
- ▶ Tutela ambiente: un danno pubblicistico in dimensione privatistica

ASPETTI PRIVATISTICI: 1) parafrasi 2043; competenza del Giudice ordinario; 3) risarcimento in forma specifica solo ove possibile

ASPETTI PUBBLICISTICI: 1) illecito tipico; 2) esclusione solidarietà; 3) graduazione della colpa; 4) componenti punitive nel risarcimento; 5) legittimazione ad agire dello Stato

- ▶ Legittimazione ad agire di altri soggetti solo per danni ulteriori diversi dalla compromissione ambientale (**Corte Cost. 641/1987**)

(...segue) Terza fase tutela ambiente

- ▶ Parte VI d.lgs. 152/2006
- ▶ Doppio binario di tutele
- ▶ Infrazioni europee: criteri di imputazione e prevalenza riparazione in natura
- ▶ Procedimento in via amministrativa
- ▶ Art 313 comma 7: risarcimento danni ulteriori e diversi (**Corte Cost 126/2016;**). Limitazioni della norma: correttivi interpretativi (185 c.p.) (vedi **Cass civ. SS.UU. 2515/2002 caso «Seveso»**)

D) LA PROPRIETÀ

- ▶ Integra illecito civile la perdita del diritto di proprietà oppure la distruzione o il deterioramento doloso o colposo del bene che ne è oggetto. Il danno risarcibile è dato dalla perdita o diminuzione di valore del bene
- ▶ Per «proprietà» s'intende
 1. la lesione dell'altrui diritto di proprietà (in senso stretto) commessa con dolo o colpa; per proprietà s'intende anche la c.d. «proprietà sostanziale» ravvisabile ad es. nella vendita a rate (o vendita con patto di riservato dominio) ex art. 1523 ss. c.c. oppure nel leasing finanziario L. 124/2017;
 2. la lesione dolosa o colposa dei diritti reali di godimento su cosa altrui;
 3. la lesione dolosa o colposa dei diritti su beni immateriali;
- ▶ La lesione dolosa o colposa dei diritti reali di garanzia, invece, non segue questa disciplina. I diritti di prelazione tipici (pegno e ipoteca) sono certamente tutelati nella vita di relazione (si vedano gli art. 2789 c.c.; 2864 c.c. 2813 c.c. 2742 c.c.). Ma il danno risarcibile non consiste nella perdita o diminuzione di valore del bene ma nel mancato soddisfacimento del credito garantito conseguente all'inadempimento del debitore e all'incapienza del suo patrimonio.
- ▶ BIANCA: Da non confondere: la tutela ex art. 2043 c.c. (**illecito obiettivamente e soggettivamente antigiuridico**) con la tutela reale ex art. 948 c.c. (azione di manutenzione), 949 (azione negatoria), 950 (azione di regolamento dei confini) e 951 cc (azione di apposizione dei termini). Questi ultimi rimedi prescindono dall'illecito extracontrattuale anche se presuppongono una **situazione di antigiuridicità (SOLO) oggettiva** che si sostanzia nella violazione del dovere di rispetto.

E) LA TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO

L'espressione tutela aquiliana del credito indica la tutela delle posizioni giuridiche relative nella vita di relazione.

- ▶ Gli Autori classificano in vario modo le interferenze che un terzo può spiegare sul rapporto obbligatorio:
 - 1) **Bianca:** «La lesione extracontrattuale del credito è ipotizzabile come perdita del diritto e come inadempimento provocato dal terzo»
 - 2) **Castronovo:** «La lesione aquiliana del credito consiste in un impedimento frapposto dal terzo all'attuazione del rapporto obbligatorio, impedimento che non incide direttamente sull'attività solutoria del debitore ma si configura nei confronti di essa come causa estranea che esclude a priori la responsabilità del debitore»
 - 3) **Trimarchi:** «Pregiudizio a rapporti contrattuali. Questi pregiudizi possono consistere in interferenze abusive che deviano il debitore dall'adempimento o in attività materiali fisicamente dannose e in violazione di obblighi legali»

(...segue) Tutela aquiliana del credito (giurisprudenza- prima parte)

Vicenda Superga: Cass. Civ. 2085/1953

«E' ben vero che l'art. 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e relativi. Tutto ciò non può portare a negligere la norma restrittiva dell'art. 1223 c.c. applicabile anche in tema di risarcimento di danni da fatto illecito per espresso richiamo dell'art. 2056 c.c., norma che pone un limite invalicabile alla indefinita serie di danni che diversamente potrebbero ritenersi risarcibili, con il riconoscere tali soltanto quelli che sono conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo».

(...segue)

Vicenda Meroni: Cass. Civ. SS.UU. 174/1971

«Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo.

E' definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o alimenti ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è **insostituibilità del debitore**, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti».

(...segue)

- ▶ (...segue) Vicenda Meroni, Cass. Civ. Sez. Un. 174/1971: ARGOMENTAZIONI

La sentenza si muove su due fronti

1) ASTRATTA RISARCIBILITA' DEL DIRITTO DI CREDITO (possibilità che il diritto di credito sia tutelabile in via aquiliana)

- a) il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 1372 c.c.: la disposizione normativa esclude che un contratto possa produrre effetti diretti verso terzi, ma non esclude la rilevanza del contratto come fatto storico;
- b) il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 2864 co. 1: la disposizione normativa tutela il creditore ipotecario per i danni cagionati da colpa grave del terzo acquirente dell'immobile ipotecato;
- c) il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi neanche sull'art. 2901: lo strumento in parola non ha natura risarcitoria poiché tende esclusivamente alla reintegrazione della garanzia generale patrimoniale, mediante il ripristino della sua primitiva coesistenza;
- d) il diniego della tutela aquiliana del credito non può basarsi sull'art. 1259: la disposizione normativa costituisce applicazione del generale principio dell'arricchimento. La norma trascende il problema della responsabilità del terzo, poiché non fa alcun riferimento alla imputabilità del fatto che ha reso impossibile la prestazione
- e) 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi
- f) Ostacolo della causalità: il danno subito dal creditore consegue direttamente ed immediatamente dal fatto illecito per «fatto» si intende la somma della condotta, del nesso di causalità materiale e dell'evento. L'illecito del terzo, dunque, priva contestualmente il debitore della vita e il creditore del suo diritto (CRITICA)

2) CONCRETA RISARCIBILITA' DEL DIRITTO DI CREDITO (condizioni e limiti di risarcibilità del diritto di credito)

- a) In generale: il fatto illecito deve avere estinto in maniera definitiva ed irreparabile il diritto di credito
- b) In particolare: distinzione tra obbligazioni di dare e di fare: nelle prime, l'estinzione rileva principalmente nelle obbligazioni alimentari. Nelle seconde rileva il criterio dell'infungibilità

(...segue) Tutela aquiliana del credito (giurisprudenza- seconda parte)

- ▶ Doppia alienazione immobiliare
- ▶ Abusiva concessione del credito
- ▶ Tutela datore di lavoro per pagamento «a vuoto» della retribuzione

(...segue) Doppia alienazione immobiliare

- ▶ Analisi fattispecie e individuazione del rimedio: tra responsabilità civile, nullità e revocatoria
- ▶ Natura giuridica responsabilità venditore: **contrattuale**.

«Violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente»

PROBLEMA DELLA FONTE DI TALE RESPONSABILITÀ

1) Cass. Civ. 4090/1988: Violazione dell'obbligo specifico assunto nei confronti del compratore di trasferirgli i poteri di disposizione ex art. 1472 n. 2).

2) Cass. Civ. 518/1965: «In applicazione del principio generale della esecuzione di buona fede del contratto (art. 1375 c.c.) il venditore non deve compiere atti che svuotino di contenuto il diritto alienato»

3) In dottrina: BIANCA. Violazione dell'impegno traslativo. Quest'ultimo esige la totale dismissione della situazione alienata. La fonte di tale responsabilità è la norma sulla garanzia per evizione (1483 c.c.)

- ▶ Natura giuridica responsabilità secondo acquirente primo trascrivente:

1) Cass. Civ. 8403/1990, «extracontrattuale»: «Il relativo fondamento si sarebbe dovuto individuare in una dolosa preordinazione intesa a frodare le ragioni del precedente acquirente, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più diffuso di questa Suprema Corte od almeno nella **consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione di una trascrizione anteriore**, quindi con la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetto il primo acquisto secondo la pronunzia 8 gennaio 1982 n. 76»

(...segue) Abusiva concessione del credito

► Analisi fattispecie.

1) Un soggetto ALFA concede credito ad una società BETA, in «stato di decozione», confidando erroneamente nella sua solvibilità perché tratto in inganno da una precedente concessione di credito che un operatore professionale qualificato GAMMA ha effettuato al medesimo BETA
(CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO IN SENSO STRETTO)

Può agire ALFA nei confronti di GAMMA per ottenere il risarcimento del danno da mancata o parziale insoddisfazione del proprio credito verso BETA qualora quest'ultimo non sia in grado di soddisfare pienamente le ragioni del primo?

2) Un soggetto ALFA già creditore di una società BETA vede aggravata la responsabilità patrimoniale di quest'ultima per atti di indebitamento ulteriori posti in essere dagli amministratori di questa con la complicità del finanziatore GAMMA **(RICORSO ABUSIVO AL CREDITO)**.

Può agire ALFA per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori e di GAMMA in solido ex art. 2055?

► **Cass civ SS.UU. 7029-7030-7031/2006**

► **Cass civ. 13413/2010**

(...segue) Tutela datore di lavoro per pagamento «a vuoto» della retribuzione

▶ Analisi fattispecie

▶ **Cass. Civ. SS.UU. 6132/1988**: abbandono dell'infungibilità?

«Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pregiudiziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)»

(...segue) Tutela aquiliana del credito (Tesi di Bianca)

▶ NO tutela aquiliana del credito in generale

Vi ostano:

- 1) La relatività del diritto di credito. Questa relatività contrasta con qualunque assolutezza (tutela nella vita di relazione)
- 2) l'art. 1259 c.c.

▶ SI tutela aquiliana del credito in casi circoscritti:

1) RILEVANZA DELL'INTERESSE LESO: (uccisione o invalidazione di familiari, dipendenti e soci) e **GRAVITÀ DEL FATTO LESIVO** (uccisione o invalidazione della persona del debitore);

➔ **RISARCIBILITÀ DI UN EFFETTO ECONOMICO NEGATIVO DERIVANTE DALLA LESIONE DI UNO «STATUS», PIÙ CHE DEL DIRITTO DI CREDITO IN SE';**

2) ATTI DOLOSI (dolo specifico - abuso del diritto);

➔ **TUTELA CONTRO L'ABUSO DEL DIRITTO**

(...segue) Tutela aquiliana del credito (Tesi di Castronovo)

- ▶ Distinzione tra tutela aquiliana del credito – complicità nell'inadempimento – tutela datore di lavoro per la perdita della prestazione lavorativa del proprio dipendente
 - 1) Tutela aquiliana del credito: 2043 c.c.
 - 2) Complicità nell'inadempimento: responsabilità contrattuale
 - 3) Tutela datore di lavoro per la perdita della prestazione lavorativa del proprio dipendente: 2041 c.c.

F) I DIRITTI POTESLATIVI

- ▶ Nozione diritto potestativo
- ▶ Cass. Civ. 5519/1991: sono tenuti al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 2043 cc il terzo acquirente ed il locatore alienante che, attraverso una condotta volta ad ingenerare nel conduttore la rappresentazione che l'immobile non sia stato trasferito, conseguono il risultato del mancato esercizio da parte del conduttore del diritto di riscatto.

G) LA FAMIGLIA (fondata sul matrimonio e le unioni civili)

- ▶ Distinzione tra danno esofamiliare e danno endofamiliare. Per quest'ultimo vedi Cass. Civ. 9081/2005 e **Cass. Civ. 8459/2020**)
- ▶ **Cass civ. SS.UU. 9556/2002.** Vedi anche Cass. Civ. 28989/2019

«Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile»

(...segue) LA FAMIGLIA (di fatto)

- ▶ Comma 49 legge 76/2016, per coppie di fatto INTRA-Cirinnà.
 1. «In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite»
 2. Considerazioni critiche: limitazione al solo decesso; applicazione dei medesimi criteri.
- ▶ (prima della Legge Cirinnà ed, oggi, per le coppie di fatto EXTRA-Cirinnà): **Cass. civ. 2988/1994**. Già Corte Cost. 372/1994:

Con riferimento al danno non patrimoniale: «Non può esservi dubbio che anche la perdita del convivente more uxorio determina nell'altro una particolare sofferenza, un patema analogo a quello che si ingenera nell'ambito della famiglia, anche se, nei singoli casi, con minore o maggiore intensità, che si suole sussumere nell'ambito del danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti previsti dagli art. 2059 c.c. e 185 c.p.»

Con riferimento al danno patrimoniale: «spetta al convivente che afferma di aver subito un danno patrimoniale in dipendenza della morte dell'altro, dare la prova del contributo patrimoniale e personale apportatole in vita, con carattere di stabilità, dal convivente e che è venuto a mancare in conseguenza della sua morte»;

- ▶ Nuove frontiere: ascendenti (**Cass. civ. 21230/2016**) e genitore «sociale» (**Cass. civ. 8037/2016**)

H) L'IMPRESA

È oggetto di tutela nella vita di relazione con riferimento:

- a) Alla concorrenza sleale
- b) All'immagine imprenditoriale
- c) All'integrità aziendale

(...segue) Concorrenza sleale

- ▶ La tutela contro la concorrenza sleale è riconosciuta
 - 1) avverso gli atti di confusione ex art. 2598 1 co n. 1) (uso di nomi e segni distintivi legittimamente utilizzati da altri; imitazione servile) (vedi **Cass. civ 5437/2008**)
 - 2) avverso atti di denigrazione (es. pubblicità iperbolica) ex art. 2598 co 2) prima parte. Essi, peraltro, possono essere considerati come lesivi di un autonomo bene giuridico (immagine imprenditoriale – vedi dopo)
 - 3) avverso gli atti di appropriazione di pregi altrui ex art. 2598 co 1 n. 2) seconda parte (es. pubblicità parassitaria e pubblicità per riferimento) (vedi **Cass. Civ 1911/2000**)
 - 4) Avverso ogni altro atto non conforme al parametro della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda (es. pubblicità menzognera, concorrenza parassitaria, boicottaggio economico, dumping)

(...segue) Immagine imprenditoriale

- ▶ La tutela dell'immagine e del buon nome dell'impresa è riconosciuta a prescindere dalla tutela della concorrenza sleale
- ▶ La tutela riguarda la reputazione di solvibilità e serietà commerciale. Precisamente, integrano atti lesivi dell'immagine imprenditoriale
 - 1) Diffusione dolosa o colposa di notizie false idonee a discreditare l'impresa sia nella sua serietà che nella sua solvibilità (vedi **Cass. civ. 1147/1992 E Cass. Civ. 23194/2013**)
 - 2) Alterazione dei suoi prodotti (vedi **Cass. Civ. 4755/1986**)

(...segue) Integrità aziendale

- ▶ La tutela dell'impresa è intesa, infine, come integrità aziendale
- ▶ Integrano atti lesivi di questa integrità
 - 1) Privazione di collaboratori (vedi **Cass. Civ. 13242/2008**) e **Cass. Civ. 6132/2008** RINVIO)
 - 2) Sottrazione di segreti aziendali (623 c.p.)

I) IL POSSESSO (DOTTRINA)

- 1) Il possesso non è un diritto soggettivo assoluto (SACCO)
- 2) La tutela risarcitoria del possesso è l'equivalente sostitutivo del mancato o turbato godimento del bene (TENELLA SILLANI)
- 3) La lesione del possesso integra un danno ingiusto (BIANCA)

(...segue)

GIURISPRUDENZA

Cass. Civ. 2780/1979: «L'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente un'identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà o di godimento in quanto anche il detentore materiale della cosa può, in relazione a particolari circostanze di fatto o di diritto, essere danneggiato dall'attività illecita concernente la cosa stessa».

Cass. Civ. 4003/2006: «in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere

(...segue) differenze tra tutela del possesso e tutela della proprietà



1) Sotto il profilo dell'ingiustizia:

- il possesso è tutelato dalle ingerenze che si traducono in uno spoglio ovvero in una molestia.
- La proprietà è tutelata da ogni ingerenza dolosa o colposa;

2) Sotto il profilo del danno conseguenza:

- Il risarcimento del danno da lesione del possesso comprende soltanto le conseguenze negative derivanti dalla temporanea perdita o turbativa del godimento del bene.
- Il ristoro del danno da lesione della proprietà è parametrato alla diminuzione o perdita di valore del bene;

3) Sotto il profilo dell'elemento soggettivo:

- dolo e colpa sono normalmente presunti negli atti di spoglio o molestia.
- L'illecito aquiliano contro la proprietà esige una specifica prova;

4) Sotto il profilo temporale:

- **CASS CIV. 25899/2006:** «il venir meno della ragione d'essere della tutela possessoria, per intervenuta decadenza, rende del pari inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine proprio dallo spoglio, trattandosi di una situazione non più tutelabile ed essendo il diritto al risarcimento in tal caso nient' altro che un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione».
- L'illecito aquiliano contro la proprietà si prescrive nell'ordinario termine quinquennale.

(...segue) CASS. CIV. 14269/2017

ASSIMILAZIONE TRA TUTELA AQUILIANA DEL POSSESSO E TUTELA AQUILIANA DELLA PROPRIETA'

«Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (vedi già **Cass. Civ. 22602/2009**)»

J) L'INTERESSE LEGITTIMO

- ▶ La proteiforme responsabilità della PA. Distinzione tra attività autoritativa e materiale
- ▶ Nell'ambito della responsabilità per illegittimo esercizio della funzione amministrativa (species dell'attività autoritativa): **Cass. Civ. SU 500/1999**.

1) PRINCIPI AFFERMATI:

- a) la questione del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi è una questione di merito e non di rito;
- b) il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. è integrato dalla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante;
- c) l'interesse legittimo è una posizione di vantaggio che protegge pur sempre «l'interesse al bene della vita» come il diritto soggettivo, e si differenzia da questo SOLO «per il modo di tutela»; è necessario effettuare, in caso di interessi legittimi pretensivi, il giudizio di spettanza;
- d) è necessario accertare, inoltre, la colpa della PA da intendersi quale «colpa di apparato»
- e) la giurisdizione spetta al G.O. trattandosi di diritto soggettivo (al risarcimento): c.d. «pregiudiziale esterna»

2) CRITICHE DA PARTE DELLA DOTTRINA: Castronovo

3) Pregiudiziale amministrativa «interna»: **Ad. Plen. 3/2011**

...(segue) L'attuale disciplina del risarcimento del danno da interessi legittimi e nuove frontiere della responsabilità da illegittima attività autoritativa

► Disciplina risarcimento danno da lesione di interessi legittimi

1) Art. 30 comma 2 d.lgs 104/2010: Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

2) art. 30, co. 3 d.lgs 104/2010: la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti ed esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione nei termini di decadenza, degli atti amministrativi illegittimi (vedi **Corte Cost. 94/2017**)

► Danno da provvedimento illegittimo ma favorevole (**SS.UU. 6594, 6595, 6596 del 2011**)

► Danno da «attività legislativa illegittima» (**Cass. Civ. SS.UU. 9147/2009**; legge 183/2011)

► Danno da illegittimo esercizio della funzione giudiziaria (legge 117/1988)

K) L'INFORMAZIONE

- ▶ Nuovo diritto tutelato (nella vita di relazione: BIANCA)
- ▶ Distinzione tra informazioni legalmente dovute e informazioni NON legalmente dovute

(...segue) Informazioni NON legalmente dovute

BIANCA. I presupposti di tale responsabilità sono:

- 1) Una condotta dolosa o colposa concretantesi nell'emissione di una notizia falsa o erronea
- 2) La lesione di un interesse tutelato nella vita di relazione
- 3) l'efficienza causale rispetto al danno lamentato. Principio di autoresponsabilità e tutela dell'affidamento.

CASTRONOVO. La valutazione di responsabilità non dipende da un diverso configurarsi dell'interesse protetto ma è una valutazione che attiene all'agente. Si tratta di una «responsabilità di stato»

► Casistica

- 1) Lettere di patronage «informative» (**Cass civ. 10235/1995**)
- 2) «Caso De Chirico» (**Cass. Civ. 2765/1982**)
- 3) Responsabilità derivante dall'uso della stampa periodica (Cass. Civ. 7154/1992)
- 4) Responsabilità del provider (**Cass Civ. 7708/2019**)

(...segue) Informazioni legalmente dovute

- ▶ Ambito civilistico puro: art. 1337-1338 (informazione quale dovere precontrattuale); 1176 c.c. (informazione quale aspetto della diligenza contrattuale)
- ▶ Ambito delle professioni intellettuali:
 - 1) art. 33 Codice Deontologia Forense;
 - 2) Lesione della libertà di autodeterminazione del paziente quale bene diverso dall'integrità personale (vedi **Cass. Civ.11749/2018; Cass civ 10424/2019; Cass. Civ.28985/2019**)
- ▶ Ambito consumeristico:
 - 1) l'informazione è un diritto fondamentale del consumatore (art. 2 Cod. Cons.): Responsabilità per pubblicità menzognera (vedi **Cass Civ SS.UU. 794/2009**)
 - 2) nei contratti a distanza, la mancata informazione sul diritto di recesso amplia di un anno il tempo utile, ordinariamente di 14 giorni, per il relativo esercizio (art. 53 co. 1 Cod. Cons.)
- ▶ Ambito dell'intermediazione finanziaria: l'informazione assume rilievo in due distinti ambiti.
 - 1) Responsabilità «da prospetto» intesa in senso ampio;
 - 2) Responsabilità per violazione dei doveri informativi dell'intermediario verso il singolo investitore.

(...segue) Responsabilità da prospetto

- ▶ Responsabilità degli autori primari del prospetto (art. 94 d.lgs 98/1998). (vedi **Cass. Civ. 14056/2010** e vedi **Cass. Civ. 8034/2012** per la natura extracontrattuale di tale responsabilità)

«In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde, verso chi ha sottoscritto le azioni, del danno subito per avere acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore.»

- ▶ Responsabilità della Consob (art.94-bis) (vedi **Cass. civ 23418/2016**)
- ▶ Responsabilità società di revisione e revisori contabili (d.lgs 39/2010)
- ▶ Responsabilità agenzie di rating (Regolamento CE 1060/2009)

(...segue) Responsabilità dell'intermediario per violazione dei doveri informativi verso il singolo investitore.

Cass. Civ. SS.UU. 26724-5/2007

«La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1»

L) INTEGRITA' DEL PATRIMONIO vs DANNO MERAMENTE PATRIMONIALE

- ▶ Caso «De Chirico» (rinvio)
- ▶ Cass. 4755/1986: immagine imprenditoriale (rinvio)
- ▶ Complicità nell'inadempimento: in specie, doppia alienazione immobiliare (rinvio) e concessione abusiva di credito (rinvio)
- ▶ Tutela datore di lavoro per perdita patrimoniale (rinvio)
- ▶ Danno da provvedimento illegittimo ma favorevole (rinvio)

M) GLI INTERESSI PENALMENTE TUTELATI

► Dal punto di vista sostanziale:

1) Art. 185 c.p.. «Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui»

2) Questa disposizione:

- a) Conferma che la generale «atipicità» dell'illecito civile non esclude che l'ingiustizia del danno possa essere tipizzata anche dal legislatore. Se l'illecito penale comporta una perdita patrimoniale e non patrimoniale del soggetto, il fatto generatore di essa, in quanto illecito penalmente, sarà illecito anche civilmente e obbligherà il colpevole al risarcimento verso il danneggiato.
- b) Ha consentito la risarcibilità del danno non patrimoniale. Rinvio.

► Dal punto di vista processuale:

1) I rapporti tra azione civile e processo penale sono ispirati al generale principio di autonomia dei giudizi: art. 75 e ss. c.p.p.

2) Per i rapporti tra giudicato penale e civile si vedano gli art. 651, 651-bis, 652, 653 e 654 c.p.p.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

DOTT. AURELIO MARIA ESPOSITO